NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 90 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Francesco Saverio Marini
decisione dell'11 giugno 2025, deposito del 1° luglio 2025
comunicato stampa del 1° luglio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
atti di promovimento: ordinanze nn. 149 e 194 del 2024

parole chiave:
DECRETO-LEGGE – PICCOLO SPACCIO – DECRETO CAIVANO

disposizioni impugnate:
- art. 168 bis, primo comma, del codice penale;
- art. 550, comma 2, del codice di procedura penale;
- art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- art. 4, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159.

disposizioni parametro:
- artt. 3, 27, terzo comma, e 77, secondo comma, della Costituzione

dispositivo:
illegittimità costituzionale – inammissibilità – non fondatezza

Con le ordinanze nn. 149 e 194 del 2024, i Tribunali, rispettivamente, di Padova e Bolzano, censuravano, in combinato disposto, l'articolo 168-*bis*, primo comma, del codice penale, l'articolo 550, secondo comma, del codice di procedura penale e l'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (c.d. Testo unico stupefacenti), come modificato dal decreto-legge n. 123 del 2023 (c.d. **decreto Caivano**). Quest'ultimo ha **innalzato il massimo edittale** del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti qualificato di lieve entità (c.d. **piccolo spaccio**), da quattro a cinque anni, così superando la soglia massima richiesta dall'articolo 168-*bis* del codice penale per l'ammissione all'istituto della **messa alla prova**: il che sarebbe lesivo degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
La Corte, dopo aver rilevato che la questione sollevata dai remittenti non concerne la cornice edittale del reato e aver pertanto circoscritto il *petitum* al solo articolo 168-*bis*, primo comma, del codice penale, ha accolto la questione di costituzionalità in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. Costituisce, invero, un'**irragionevole disparità di trattamento** il fatto che l'accesso alla messa alla prova sia precluso per il reato di piccolo spaccio, mentre risulti in astratto **ammissibile per una fattispecie più grave**, cioè l'**istigazione all'uso illecito** di sostanze stupefacenti (*rectius*, «Istigazione, proselitismo e

ISSN 2279-7238

induzione al reato di persona minore», di cui all'articolo 82, comma 1, t.u. stupefacenti, in virtù del suo inserimento nella lettera *c*) del comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen. e del richiamo operato dall'art. 168-*bis* cod. pen. a detto articolo).
La sentenza presenta, inoltre, profili di interesse per un'ulteriore questione, presentata dal solo Tribunale di Bolzano ed esaminata preliminarmente dalla Corte in virtù della sua precedenza logico-giuridica, cioè quella relativa alla dedotta **violazione dell'art. 77, secondo comma**, Cost. Secondo il rimettente, infatti, la **modifica del trattamento sanzionatorio** del reato di piccolo spaccio, introdotta dall'art. 4, comma 3, del "decreto Caivano", sarebbe del tutto avulsa, per materia e finalità, rispetto al decreto-legge in cui è inserita. La Corte dichiara non fondata tale questione, atteso che nei decreti-legge *ab origine* a **contenuto plurimo**, come quello censurato, «**quel che rileva è il profilo teleologico**, ossia l'osservanza della ***ratio* dominante** l'intervento normativo d'urgenza», rimanendo alla Corte il potere di censurare solamente una norma «totalmente "estranea"» o addirittura «intrusa», analogamente a quanto avviene con riguardo alle norme aggiunte dalla legge di conversione (sentenze n. 8 del 2022 e n. 213 del 2021). Orbene, il "decreto Caivano" ha sì previsto interventi oggettivamente eterogenei, perché afferenti a materie diverse, ma **indirizzati tutti all'unico scopo di fronteggiare «una situazione straordinaria** complessa e variegata – come quella volta a **reagire alla reiterata commissione di episodi delittuosi** di notevole gravità, sintomatici di una situazione di **degrado sociale di una determinata area territoriale** e, in generale, della diffusione di comportamenti devianti e criminali da parte di **giovani** e a carico di vittime **minori di età**».

Teresa Balduzzi